

N. 260/2021 R.G.

TRIBUNALE BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Nella causa n. 260/2021 R.G.

promossa da

L. M. S.R.L. (C.F. ...) (avv. G. P.)

contro

M. S.N.C. DI M. M. & C. (C.F. ...) - allo stato non costituito (ma v. l'istanza di visibilità depositata il 20 gennaio 2021 dall'avv. L. M. presso cui la convenuta ha eletto domicilio)

ORDINANZA

Il giudice,

esaminato il fascicolo informatico;

ritenuto che:

- si verte in ipotesi di **opposizione a decreto ingiuntivo**;

- parte attrice ha indicato quale giorno della prima udienza di comparizione e trattazione il giorno **15 aprile 2021**;

- allo stato, **parte convenuta non** si è ancora **costituita**: peraltro, ha chiesto ed ottenuto l'accesso al fascicolo informatico, mediante apposita istanza di visibilità depositata il 20 gennaio 2021, l'avv. L. M., presso cui il convenuto ha eletto domicilio;

- per effetto dell'art. 1, comma 1, d.l. 14 gennaio 2021 n. 2, convertito in legge con modificazioni dalla l. 12 marzo 2021, n. 29, trova applicazione (allo stato) sino al 30 aprile 2021;

- per le ragioni già illustrate in analoghe occasioni di applicazione del diritto processuale civile dell'emergenza epidemiologica (v., fra le altre, Trib. Bologna, ord. 18 maggio 2020, <http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24203.pdf>; Trib. Bologna, ord. 26 maggio 2020, <http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/23663.pdf>; Trib. Bologna, ord. 29 maggio 2020, <http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/24180#gsc.tab=0>), visto l'art. 175 c.p.c., è opportuno avvalersi degli strumenti offerti dal P.C.T. al fine di realizzare il contraddittorio telematico, nella linea di una (equilibrata e governata dal giudice, responsabile della direzione del procedimento e del rispetto del principio del contraddittorio, artt. 101 e 175 c.p.c.) dematerializzazione del processo civile (Trib. Bologna, 6 maggio 2020, n. 695, in *Giur. it.*, 1671, 2020; con riguardo ad ipotesi particolari, v. già, fra le altre, Trib. Bologna, ord. 21 settembre 2017, "*Merito ed extra*" del *Foro Italiano*, Trib. Bologna, ord. 11 dicembre 2017, <http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/18774#gsc.tab=0>, Trib. Bologna, ord. 26 marzo 2019, https://news.ilcaso.it/news_6131/01-04-19/Contraddittorio_telematico_senza_necessit%E0_di_fissazione_dell-udienza);

- in linea generale, bilanciando, da un lato, l'interesse al buon funzionamento della giustizia, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio tra le parti, e, dall'altro, le esigenze di



sicurezza sanitaria, come necessario nel contesto della pandemia in atto e tanto più nell'attuale **grave** situazione (v. da ultimo il **d.l. 13 marzo 2021, n. 30**), e così esercitando il potere di direzione del procedimento (art. 175 c.p.c.) secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza, è opportuno riservare la comparizione dei difensori in udienza alle sole attività che necessitino effettivamente, a garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio ed avuto riguardo a natura ed oggetto della causa, di un confronto diretto tra i difensori e il giudice (confronto superfluo quando, ad esempio, i difensori si limitino a chiedere l'assegnazione dei termini ex art. 183, 6° co., c.p.c. o un rinvio in pendenza di mediazione o trattative: così già Trib. Bologna, ord. 8 luglio 2020, proc. n. 1149/2020, https://www.giuraemilia.it/wfcBancaDati/wfProvvedimentoSelezionato.aspx?ID=o1149_20iiBO &) e che non possano essere adeguatamente svolte mediante il deposito di sintetiche e puntuali deduzioni scritte (ad es., in ordine alla prova contraria proposta dalla controparte: ad ogni modo, il controllo giudiziale sull'ammissibilità e rilevanza della prova è esercitato d'ufficio e l'art. 183, 7° co., c.p.c. non esclude la possibilità di provvedere sulle istanze istruttorie prima di – e dunque senza l'assoluta necessità di celebrare – un'apposita udienza in presenza, salva la facoltà delle parti di rivolgere al giudice specifica e motivata istanza di audizione diretta; cfr., fra le altre, Trib. Bologna, d. 11 marzo 2020, proc. n. 3722/2018, o Trib. Bologna, ord. 23 marzo 2020, proc. n. 8429/2019, recanti decisione sulle istanze istruttorie già compiutamente formulate dalle parti nelle memorie ex art. 183, 6° co., c.p.c., depositate prima ed in vista di una udienza destinata, per effetto di *ius superveniens* conseguente alla pandemia, ad un rinvio *ex lege*);

- **nel caso di specie**, è opportuno **disporre** che la **prima udienza**, per la quale non si ravvisa la necessità della comparizione personale delle parti, si svolga secondo la modalità della **trattazione scritta** (art. 221, comma 4, d.l. n. 34/2020, conv. in l. n. 77/2020); a tale soluzione non osta il fatto che, allo stato, **parte convenuta non sia ancora costituita** (v., fra le altre, Trib. Bologna, ord. 6 maggio 2020, https://www.giuraemilia.it/wfcBancaDati/wfProvvedimentoSelezionato.aspx?ID=o1093_20iiBO &; Trib. Bologna, ord. 17 novembre 2020, proc. n. 10771/2020; con riguardo all'udienza mediante collegamento audiovisivo a distanza ex art. 221, comma 7, d.l. cit. e per l'ipotesi di procedimento instaurato con ricorso, cfr. Trib. Bologna, decr. 16 novembre 2020, https://www.giuraemilia.it/wfcBancaDati/wfProvvedimentoSelezionato.aspx?ID=o12790_20iiBO &); il dato normativo non pone una limitazione in proposito, mentre l'eventuale comparizione personale della parte non assistita dal difensore, avuto riguardo al principio dell'onere del patrocinio (art. 82, comma 3, c.p.c.) e all'oggetto della presente causa (diritti patrimoniali), appare di per sé non significativa e comunque al più rispondente ad un interesse cedevole rispetto alle esigenze di contenimento della pandemia; per altro verso, ove fosse utile per il processo l'audizione personale delle parti, i difensori potranno farne apposita e motivata segnalazione al giudice (cfr. i commi 4 e 6 dell'art. 221, cit.); eventuali inconvenienti pratici in ipotesi di tardiva costituzione di parte convenuta potranno essere agevolmente risolti; ad ogni modo, nel caso di specie, può tenersi conto dell'elezione di domicilio da parte della convenuta, benché non ancora costituita, ai fini della comunicazione della presente ordinanza (cfr. Trib. Bologna, ord. 25 maggio 2020, <http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/23682.pdf>; da ultimo, fra le altre, Trib. Bologna, ord. 28 dicembre 2020, n. causa n. 12562/2020 R.G, <http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24737.pdf>);

- nel caso di specie, la prima udienza ben si presta ad uno svolgimento secondo il modello della trattazione scritta: nei **termini falsati anteriori all'udienza**, i difensori depositeranno in via telematica una estremamente sintetica **nota scritta (la quale non sostituisce la comparsa di risposta di parte convenuta, da depositarsi nel termine a ritroso dei venti giorni prima dell'udienza)** contenente esclusivamente **brevi deduzioni sull'oggetto della causa e sulle questioni preliminari (e sulla eventuale istanza ex art. 648 c.p.c.)**, le conclusioni e le istanze ai fini



del prosieguo del processo, oppure, in caso di sopravvenuto accordo tra le parti, le reciproche dichiarazioni di rinuncia agli atti e accettazione;

- il mancato deposito della nota scritta sarà valutato ai fini dell'applicazione dell'art. 181 c.p.c.;

- il verbale dell'udienza in assenza dei difensori, la cui data è nota, non sarà oggetto di autonoma comunicazione, essendo agevolmente consultabile mediante gli strumenti del P.C.T. (cfr., fra le altre, Trib. Bologna, ord. 9 luglio 2020, <http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24531.pdf>; Trib. Bologna, ord. 18 dicembre 2020, <http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24679.pdf>);

- ragioni di opportunità, inerenti alle modalità di consultazione del fascicolo informatico, suggeriscono di modificare l'orario dell'udienza;

p.q.m.

- **dispone** che la già fissata **udienza giovedì 15 aprile 2021** si svolga alle **ore 9.37**, salva diversa valutazione del giudice, **secondo la modalità della trattazione scritta** prevista ora dall'art. 221, comma 4, d.l. n. 34/2020, conv. in l. n. 77/2020, e dunque **senza comparizione fisica dei difensori o delle parti**; ove fosse necessario chiedere chiarimenti ai difensori o un confronto con gli stessi, il giudice darà le disposizioni e istruzioni del caso; con estrema sintesi **nota scritta**, da depositarsi entro il **7 aprile 2021** quanto a parte attrice ed entro il **12 aprile 2021** quanto a parte convenuta **se già costituita**, i difensori svolgeranno esclusivamente **brevi deduzioni sull'oggetto della causa e sulle questioni preliminari** e proporranno **le conclusioni e le istanze ai fini del prosieguo del processo**, oppure, in caso di sopravvenuto accordo tra le parti, formuleranno le reciproche dichiarazioni di rinuncia agli atti e accettazione;

- **invita** le parti ad una **soluzione amichevole possibilmente prima del deposito delle note scritte e comunque della prossima udienza**: in caso di accordo anteriore all'udienza, i difensori ne daranno tempestivo avviso al giudice sia in via informale (email) che mediante comunicazione depositata in via telematica; in tal caso, le parti potranno depositare in telematico dichiarazione di **rinuncia agli atti e relativa accettazione** (dandone avviso al giudice via email) per consentire così l'immediata declaratoria di estinzione senza fissazione di altra udienza; in mancanza di accordo le **spese processuali** saranno regolate secondo la soccombenza;

- **manda** alla **Cancelleria** di **comunicare** il presente provvedimento al **difensore di parte attrice** nonché al **difensore domiciliatario di parte convenuta**, non ancora costituita ma che ha presentato l'istanza di visibilità del fascicolo nonché di **riportare sul registro informatico il nuovo orario dell'udienza**.

Si comunichi.

Bologna, 15 marzo 2021

Il giudice
Antonio Costanzo

